

ATTO COSTITUTIVO SOCIALE



Il giorno 11, del mese di Agosto, dell'anno 2015, alle ore 10:00, in Sinalunga (SI), Via Trento 226, con la presente scrittura privata, redatta in tre esemplari, ed a valere ad ogni effetto di legge, fra i sottoscritti:

- Maurizio Marini, nato ad Arezzo il 08/12/1968, residente in Staggiano (AR), Viucola di Poggio Mondo 16/A, CF MRN MRZ 68T08 A390R;
- Ilaria Paci, nata ad Arezzo il 26/07/1981, residente in Arezzo, Via G. Marconi 3/01, CF PCA LRI 81L66 A390R;
- Fabrizio Consonni, nato a Firenze il 14/09/1964, residente in Arezzo, Piazzetta del Praticino n. 15, CF CNS FRZ 64P14 D612U.

Soci Fondatori, si conviene e stipula quanto segue:


- 1) è costituita fra i predetti l'associazione culturale senza fini di lucro: "CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROËN".
- 2) la sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabilite dallo Statuto Sociale, costituito da n. 19 articoli, che, letto ed approvato, viene allegato al presente atto in modo da farne parte integrante, sostanziale ed inscindibile;
- 3) le persone che hanno stipulato il presente Atto Costitutivo assumono la qualifica di "Socio Fondatore" dell'associazione;
- 4) a comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per cinque anni, vengono nominati:
Presidente - Ilaria Paci
Vicepresidente - Maurizio Marini
Consigliere - Fabrizio Consonni
Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica.

Arezzo, 11 Agosto 2015

Il Presidente dell'associazione

Ilaria Paci

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrate il 12 AGO 2015
N. 2578 Vol. 26 Serie 3
Percezioni Euro 200,00
Per il Direttore
Stefano Franceschetti



**STATUTO SOCIALE
CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROËN**

ART. 1 denominazione e sede

È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Centro Documentazione Storica Citroën", d'ora in poi "CDSC", con sede in Sinalunga (SI), Via Trento 226. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

ART. 2 Finalità

L'Associazione si propone di raccogliere organizzare e diffondere la conoscenza ed il patrimonio storico culturale legato ai veicoli Citroën, Panhard, Peugeot e DS, attraverso azioni di:

- raccolta, catalogazione, digitalizzazione, restauro e valorizzazione documenti e media inerenti la storia dei marchi Citroën, Panhard, Peugeot e DS, o documenti legati alla storia personale di soggetti o aziende in qualche modo connessi ai marchi elencati;
- supporto amministrativo, tecnico, storico, iconografico ed informativo agli operatori dell'informazione ed agli appassionati e proprietari di veicoli storici delle marche elencate;
- edizione di bollettini periodici, cataloghi, estratti, saggi o ricerche inerenti le finalità del CDSC;
- organizzazione di proiezioni, seminari, corsi, conferenze e tavole rotonde sugli argomenti legati alle finalità del CDSC;
- formazione tecnica sulle vetture storiche dei marchi sopra indicati;
- raduni e manifestazioni culturali dedicate alle vetture sopra indicate;
- interfaccia e cura dei rapporti tra Citroën/DS e gli appassionati ed i cultori occasionali;
- consulenze e valutazioni;
- grafica, fotografia, costruzione siti web e media in genere connessi con le finalità del CDSC;
- esercizio in via marginale ed occasionale, senza scopo di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento in osservanza con le normative amministrative fiscali vigenti.

Per meglio eseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione. Nell'interesse generale del Motorismo Storico, il CDSC condivide e persegue i principi di ASI Automotoclub Storico Italiano e FIVA Fédération Internationale des Véhicules Anciens, secondo le direttive dell'ASI che s'impegna a rispettare. A tal fine l'Associazione svolgerà:

- attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli.
- organizzazione di manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'ASI e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno in Italia o all'estero organizzate da altri enti.

ART. 3 durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Sono **soci fondatori** le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari.

Sono **soci ordinari** le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Sono **soci onorari** le persone, gli enti, le istituzioni, le società, le associazioni, invitate a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici e/o purché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Sono **soci sostenitori** le persone, gli enti, le istituzioni, le società, le associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni e contributi.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

ART. 5 ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso ovvero per mancato versamento della quota annuale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente o moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.

ART. 6 diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- del diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- dell'elettorato attivo e passivo;
- del diritto a partecipare alle attività sociali.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: diffida e espulsione dall'Associazione.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7 patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- dalle donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici o privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- marginali attività di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo versati dai soci deceduti, reclusi o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 8 organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi e per l'eventuale trattazione degli argomenti precedenti.



È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Presidente Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quinto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicare ai soci o da pubblicare nella bacheca o sul sito internet dell'Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 10 validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti (fisicamente o per delega) tutti i soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) almeno la maggioranza più uno dei soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'approvazione di almeno i quattro quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 11 svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un Segretario.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno nomina un Presidente.

Il Presidente e i Consiglieri devono essere scelti fra i soci.

Il Vice presidente collabora con il Presidente o lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni.

ART. 13 convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Vice presidente.

ART. 14 attribuzione al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- delibere sull'ammissione dei soci;
- convocare l'Assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.



ART. 15 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 16 esercizio sociale – conto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il rendiconto economico finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere, anche in forma informatica, sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

ART. 18 revisione dello statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente statuto, decide l'Assemblea ordinaria dei soci.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei Liquidatori, decide l'Assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi Vigenti in materia.

Il Presidente – Ilaria Paci



Ilaria Paci

Il Vice presidente – Fabrizio Consonni

Fabrizio Consonni

Il Consigliere – Mario Maiorani



Mario Maiorani



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano
 Registrato il 18 OTT. 2022 n. 746 serie 3
 Imposta versata di € 200,00

[Firma]